

Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Richiesta entro il termine assegnato, ancorché, per il destinatario dell'atto, con efficacia in data ad esso successiva - Nullità - Termine per la sua rinnovazione - Concedibilità - Fondamento.

In tema di cause inscindibili, la circostanza che il termine di venti giorni per la conclusione del procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, venga a scadere, nei confronti del notificando, oltre il termine assegnato dall'ordinanza di integrazione del contraddittorio, non preclude al giudice, che accerti la nullità della notificazione per mancanza delle ricerche dovute e preventive, di fissare un nuovo termine per la rinnovazione a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.c., venendo così esclusa ogni decadenza, in considerazione del fatto che un'attività notificatoria, sebbene invalida, è stata comunque compiuta, nel termine originariamente fissato.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016